

FAQ BANDO PRIN 2015

In giallo gli aggiornamenti

D. E' prevista una selezione interna di Ateneo?

R. Per il PRIN 2015 non è prevista alcuna selezione interna.

D. Posso partecipare a questo Bando se sono risultato vincitore del Bando Prin 2012?

R. La partecipazione a questo Bando è aperta a tutti non c'è infatti il principio di alternanza essendo trascorsi diversi anni dall'uscita del precedente Bando.

D. E' necessario disporre di altri fondi da portare a cofinanziamento?

R. Non è necessario disporre di fondi per cofinanziare. Il Ministero copre il 100% delle spese del progetto eccezion fatta per il costo del personale dipendente che come al solito figura come cofinanziamento.

D. Come ci si regola con i fondi ricevuti se un P.I. o un responsabile di unità cambia Ateneo o Ente di appartenenza?

R. Il comma 4 dell'art. 6 del Bando parla chiaramente di trasferimento dei fondi residui (ossia al netto delle spese già effettuate e di quelle già impegnate) all'ente o all'ateneo presso il quale il PI o il responsabile di unità si recherà. Nello stesso comma è previsto che l'ateneo/ente di appartenenza e l'ateneo/ente presso il quale ci si trasferisce stipulino un accordo scritto per disciplinare il prosieguo delle attività già avviate.

D. Un P.I. o un responsabile di unità operativa possono partecipare a più progetti?

R. Al comma 8 dell'art. 4 del Bando si legge che sia il PI sia i responsabili di unità operativa possono partecipare ad un'unica proposta progettuale e fin da subito sanciscono per loro il divieto di partecipare ad un prossimo bando PRIN. La medesima limitazione (il divieto di partecipare ad un prossimo bando PRIN) è prevista per i componenti strutturati del gruppo dell'UOL.

D. Un docente strutturato non PI e non responsabile di Unità Operativa Locale può partecipare a più progetti PRIN 2015?

R. Sì, un componente del gruppo di ricerca strutturato può partecipare a più progetti PRIN 2015

D. Il personale non strutturato (dottorandi, assegnisti) può partecipare a più progetti PRIN 2015?

R. Sì, il personale non strutturato può partecipare a più progetti nei limiti delle disponibilità del loro tempo uomo.

D. E' possibile che un ente di ricerca, tra quelli accreditati dal MIUR, assuma la responsabilità di una unità operativa?

R. Sì è possibile ma solo della UOL. Non può infatti assumere il ruolo di PI.

D. E' fissato un limite massimo al numero di enti di ricerca che facciano parte della cordata come UOL?

R. Ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del Bando non vi è un numero massimo di enti di ricerca che possano far parte della cordata.

D. Quanti organismi di ricerca possono far parte di una cordata?

R. Il comma 5 dell'art. 4 del Bando prescrive che possa far parte della cordata solo un organismo di ricerca. La partecipazione dell'organismo di ricerca è ammessa solo come sub unità dell'unità di ricerca del PI

D. Serve l'ASN anche per i coordinatori delle unità locali, o solo per il coordinatore nazionale?

R. Il bando evidenzia questo vincolo solo per i PI che sia un RTD di tipo b). Nessun vincolo è specificato per il responsabile di unità locale.

D. Come deve essere costituito il gruppo di ricerca?

R. Il comma 1 dell'art. 1 stabilisce che la costituzione del gruppo di ricerca è flessibile a seconda della natura del progetto pertanto possono esserci più unità di ricerca così come si possono avere casi in cui vi sia solo il Principal Investigator (PI)

D. Chi può fare il P.I?

R. Il Principal Investigator è un professore/ricercatore universitario a tempo indeterminato o ricercatore a tempo determinato di cui al comma 3, lettera b) dell'art. 24 L. 240/2010, che abbia ottenuto la valutazione positiva prevista dal comma 5 del medesimo articolo a seguito del possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, avendo il compito di coordinare più unità operativa di un progetto, compresa la sua, assumendo le relative responsabilità scientifiche all'interno del progetto

D. Per i progetti under 40 anni, deve avere meno di 40 anni sono il PI o tutti i componenti del progetto?

R. I progetti under 40 anni prevedono che solo il PI abbia un'età inferiore ai 40 anni

D. A chi viene assegnato il finanziamento?

R. Il finanziamento viene assegnato, in unica soluzione anticipata dopo l'approvazione del progetto, all'Ateneo/ente sede dell'unità di ricerca

D. E' prevista una quota premiale?

R. Si è prevista la corresponsione di una quota premiale forfettaria, pari al 50% dello stipendio lordo annuo percepito dal PI al momento della presentazione del progetto, in favore dell'ateneo/ente sede dell'unità di ricerca del PI

D. In che lingua deve essere redatta la domanda?

R. La domanda può essere redatta indifferentemente in italiano o in inglese. Si raccomanda di utilizzare la medesima lingua sia da parte del PI che da parte dei Responsabili di UOL nella compilazione dei diversi campi

D. Quante pubblicazioni si possono indicare nella parte B2 della proposta di ricerca?

R. E' possibile indicare fino ad un massimo di 20 pubblicazioni del PI e di ciascuno dei responsabili di unità

D. Relativamente alla sezione B2 del facsimile PRIN viene richiesto di fornire indicatori bibliometrici legati alle pubblicazioni e alle citazioni. Quali indicatori bibliometrici nello specifico è bene indicare?

R. Il MIUR lascia massima libertà di scelta sugli indicatori i quali devono riferirsi all'insieme delle pubblicazioni del singolo docente come ad esempio l'H-index.

D. Posso modificare la domanda di partecipazione già inserita nella web-based?

FAQ aggiornate al 4/12/2015

R. Si è possibile ma solo se non la si è già chiusa definitivamente e se le modifiche si apportano entro la scadenza fissata alle ore 15.00 del 22 dicembre 2015

D. Come vengono assegnati i progetti da valutare ai vari Comitati di Selezione (CdS)?

R. L'assegnazione avviene sulla base delle indicazioni fornite dal PI che ha la responsabilità di scegliere il settore ed eventualmente anche un settore ERC secondario.

D. Quando hanno avvio ufficiale i progetti?

R. La data di avvio ufficiale dei progetti è fissata al 90° giorno dopo l'emanazione del decreto di ammissione al finanziamento.

D. E' possibile modificare l'articolazione economica del progetto?

R. Si e senza che vi sia approvazione da parte del MIUR

D. E' possibile apportare variazioni scientifiche modificando gli obiettivi del progetto?

R. Si ma solo previa approvazione del MIUR

D. Come è disciplinata la rendicontazione ordinaria?

R. La rendicontazione effettuata con procedura telematica, secondo il criterio di cassa, ed entro 60 giorni dalla conclusione del progetto a cura di ciascun responsabile di unità. Questa rendicontazione sarà sottoposta ad Audit interno da parte della Commissione di Ateneo

D. Come è disciplinata la rendicontazione delle spese per la diffusione dei risultati?

R. Le spese per partecipazione a convegni, pubblicazione di libri e organizzazione di convegni, se non effettuate entro la data di scadenza del progetto possono essere presentate con una rendicontazione integrativa da presentare entro un anno dalla scadenza del progetto. Detta rendicontazione deve essere accompagnata da una relazione scientifica integrativa corredata di elenco con pubblicazioni relative al progetto prodotte entro 12 mesi dalla sua conclusione

D. Come è disciplinata la rendicontazione delle sub-unità?

R. La rendicontazione contabile delle eventuali sub-unità di ricerca relative ad organismi di ricerca deve essere effettuata dal coordinatore scientifico del progetto

D. E' necessario che il PI rediga una relazione scientifica conclusiva?

R. Si, entro 90 giorni dalla conclusione del progetto il PI trasmette con modalità telematica al Ministero una relazione scientifica contenente i risultati ottenuti e corredata dell'elenco delle pubblicazioni relative al progetto che riportino come primo nome, o coautore corrispondente, quello de PI o dei responsabili di unità.

D. Come sono disciplinate le pubblicazioni scientifiche relative ai risultati ottenuti nell'ambito del progetto?

R. Per ciascuna pubblicazione deve essere indicato che è stata realizzata con proventi derivanti dal PRIN 2015 e deve esserne assicurato l'accesso aperto salvo casi in cui comprometta il raggiungimento dell'obiettivo della ricerca.

D. Il gruppo di ricerca può subire modifiche?

R. Il gruppo di ricerca può subire modifiche in qualsiasi momento in funzione delle esigenze e della buona riuscita del progetto senza doverne dare comunicazione al MIUR. Il gruppo di ricerca verrà indicato in sede di rendicontazione finale.

D. Possono far parte del gruppo di ricerca Assegnisti e Dottorandi pagati con fondi dell'Ateneo?

R. Si possono farne parte e per la rendicontazione potrà essere esposto il solo impegno temporale

D. Possono far parte del gruppo di ricerca Assegnisti e dottorandi pagati con fondi provenienti da altri progetti?

R. Si solo se le spese per la retribuzione di tali figure gravano su fondi liberi non rendicontabili ad altri Enti/Istituzioni. Gli Assegnisti e i Dottorandi pagati con fondi progettuali, possono fare parte del gruppo PRIN 2015 solo se la retribuzione di tali figure grava su fondi non rendicontabili (Spese Generali forfetarie).

D. Quali sono le condizioni di partecipazione per un RTD-A, o per un RTD appartenente ai ruoli di ente pubblico di ricerca vigilato dal MIUR?

R. In generale, i ricercatori universitari a tempo determinato di tipo A e i ricercatori a tempo determinato degli enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR possono partecipare al progetto e possono anche rivestire il ruolo di responsabili di unità (ma non di coordinatori). Tuttavia, possono individuarsi alcune fattispecie: a) se si propongono come responsabili di unità, e il loro contratto è su fondi liberi, sarà necessario soltanto prevedere un nuovo contratto alla scadenza di quello già esistente; se viceversa il loro attuale contratto è su fondi vincolati all'esecuzione di altri progetti l'acquisizione della responsabilità dell'unità di ricerca dovrà necessariamente comportare (in caso di successo) la rinuncia al contratto pre-esistente per assumere un impegno totale sul progetto PRIN, oppure (in subordine, e solo se espressamente consentito dall'altro ente finanziatore, eventualità tutta da verificare) la modifica del contratto stesso con destinazione part-time su entrambi i progetti, e con ripartizione delle spese sui due progetti proporzionale al tempo ad essi dedicato; b) se invece si propongono come semplici partecipanti al progetto, la situazione cambia, dal momento che il team di ricerca (a norma di bando) può essere modificato in qualsiasi momento del responsabile di unità senza alcun bisogno di preventiva autorizzazione da parte del MIUR, e la sua composizione non costituisce pertanto elemento basilare del progetto sottoposto a valutazione; in questa situazione, pertanto, i ricercatori a tempo determinato potranno essere inseriti nella lista iniziale del personale dell'unità di ricerca, senza considerare costi sul progetto PRIN, solo se il loro contratto è su fondi liberi; se invece il loro contratto è su fondi vincolati, allora il loro nominativo non potrà essere esposto in fase di presentazione del progetto, per l'evidente illegittimità dell'imputazione al progetto PRIN di costi relativi a contratti già esistenti ed aventi ad oggetto l'esecuzione di altri progetti, e senza che vi sia un obbligo giuridico (esistente invece per il responsabile di unità) alla rinuncia o alla modifica del contratto esistente; ciò non esclude tuttavia che, alla scadenza del loro attuale contratto, i ricercatori possano partecipare ad una nuova selezione per un nuovo contratto (la cui previsione può essere inserita nella voce A.2.1) c) non è comunque possibile prevedere l'inserimento del nominativo di un RTD-A (o di un ricercatore TD di un ente pubblico di ricerca vigilato dal MIUR) che sia stato contrattualizzato da un ateneo/ente diverso da quello sede dell'unità di ricerca; anche in questo caso, tuttavia, nulla esclude che, alla scadenza del loro attuale contratto con l'ateneo/ente presso cui lavorano, i ricercatori possano partecipare ad una nuova selezione per un nuovo contratto (la cui previsione può essere inserita nella voce A.2.1) con l'ateneo/ente sede dell'unità di ricerca

D. Quale personale può essere inserito nella tabella B2-5?

R. Nella tabella B2-5 possono essere inseriti esclusivamente professori, ricercatori, tecnologi, ecc. appartenenti ad atenei o ad enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR. In via generale, il personale deve essere in servizio presso l'ateneo/ente sede dell'unità di ricerca, e può essere sia a tempo indeterminato, sia a tempo determinato su fondi liberi; tuttavia, per il solo personale a tempo indeterminato, nel rispetto del limite del 20% del costo relativo all'intera voce A.1 relativa all'unità

di ricerca, possono essere inseriti anche professori, ricercatori, tecnologi in servizio presso atenei/enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR, ma che non appartengano ai ruoli dell'ateneo/ente sede dell'unità di ricerca. Non è quindi consentito l'inserimento in questa tabella di professori/ricercatori/tecnologi di atenei stranieri o di enti pubblici di ricerca italiani ma non vigilati dal MIUR o stranieri

D. Il limite del 20% del costo riferito alla presenza nell'UOL di professori, ricercatori, tecnologi in servizio presso altri atenei/enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR è riferito alla quantificazione economica delle ore uomo o al numero di persone di altri enti nel gruppo di ricerca?

R. E' riferito alla quantificazione economica delle ore uomo

2) E' possibile inserire in un gruppo della stessa UOL più di un membro di altri atenei/enti la cui valorizzazione totale delle ore uomo rientri però nel limite del 20%?

R. Sì, è possibile

D. La valorizzazione del tempo uomo (A.1) deve corrispondere ai "mesi/persona preventivati" dei componenti del gruppo strutturati indicati in domanda? Ovvero è possibile prevedere qualche componente strutturato del gruppo di ricerca a costo zero?

R. I componenti del gruppo strutturati possono essere anche a costo zero ma occorre fare attenzione ad assicurare un minimo di coerenza interna alle tabelle: ad esempio non è possibile inserire 1000 "mesi/persona preventivati" e indicare come costo in voce A.1 1000 Euro

D. In questa fase è possibile inserire nel gruppo di ricerca delle unità operative il personale tecnico (non tecnologi) in possesso di laurea? Se sì, è possibile che il personale tecnico possa essere presente in più progetti PRIN 2015?

R. In questo bando non è possibile l'inserimento in questa fase del personale tecnico. Questo personale potrà tuttavia partecipare al progetto in fase di realizzazione del progetto. Il personale tecnico potrà partecipare a più progetti, coerentemente con gli impegni complessivi dedicati ad altri progetti

D. Nella tabella B2-5 posso inserire anche personale non strutturato (assegnisti, dottorandi)?

Nei limiti del numero di persone previste dal bando e dal fac-simile (n. 5) nella tabella B2-5 possono essere inseriti dottorandi e assegnisti pagati su fondi liberi (cioè fondi che non andranno rendicontati su altri progetti di ricerca). Ovviamente se queste figure gravano in quota parte su fondi non rendicontabili, potranno essere inseriti solo limitatamente alle disponibilità del loro tempo uomo libero residuo.

D. Un professore/ricercatore in quiescenza può essere inserito in tabella B2-5?

R. Un professore in quiescenza non è più in servizio, e non può essere quindi inserito nella tabella B2-5, né prendere parte al progetto.

D. Un professore a contratto (ex art.23 legge 240/2010) può essere inserito in tabella B2-5?

R. Per i professori a contratto valgono le norme di cui all'annex 2 del bando ("criteri generali", punti da 8 a 11). Di conseguenza, non essendo stati (né potendo essere) appositamente reclutati per il progetto, per loro non può essere previsto alcun costo, né può essere esposto alcun impegno temporale.

D. Il personale prossimo alla pensione può partecipare al bando?

R. I professori/ricercatori/tecnologi non in pensione alla data di presentazione del progetto, anche se in procinto di essere posti in quiescenza, possono partecipare al PRIN, anche come responsabili

di unità o di progetto; è necessario tuttavia che essi valutino fin d'ora, con molta attenzione, le conseguenze del loro prossimo pensionamento, considerando quanto segue: a) c'è una ragionevole certezza che, nel rispetto delle norme vigenti, l'ateneo/ente possa garantire loro un contratto gratuito per le responsabilità di unità o di progetto anche dopo l'avvenuto pensionamento? b) qualora questa ragionevole certezza non sia verificata, c'è un docente/ricercatore che possa assumere il nuovo e più impegnativo ruolo al momento del suo pensionamento? c) in caso contrario, può essere opportuno che il personale prossimo al pensionamento partecipi al progetto, ma senza assumere ruoli significativi al suo interno

D. Nella tabella B2-5 si possono inserire più di 5 nominativi, oltre quello del responsabile di unità?

R. Il numero massimo di professori, ricercatori, tecnologi, assegnisti, ecc., che può essere inserito nella tabella B2-5 è fissato a 5 (più il responsabile di unità). Tutto ciò, allo scopo di evitare che in sede di presentazione del progetto vengano inseriti (come a volte accadeva in passato) decine e decine di nominativi, il cui lungo elenco risultava del tutto inutile (se non addirittura dannoso) per le effettive esigenze della valutazione (nel rispetto dei criteri indicati nel bando) oltre che esorbitante rispetto alle reali esigenze del progetto. Per tale motivo, in questa fase, ci si limiterà ad acquisire (oltre al responsabile di unità) al massimo 5 nominativi dei professori, ricercatori, ecc., più significativi e realmente in grado di apportare valore aggiunto al progetto. Resta fermo peraltro che questa limitazione non si estende alla fase dell'eventuale realizzazione del progetto, cui potrà partecipare anche altro personale; la composizione del team di ricerca (a norma di bando) può essere modificata infatti in qualsiasi momento dal responsabile di unità, con nuovi ingressi (o anche uscite) senza alcun bisogno di una preventiva autorizzazione da parte del MIUR.

D. Come si calcola la quota premiale (voce F)?

R. Il bando prevede la corresponsione, in favore dell'ateneo sede dell'unità di ricerca del PI, di una quota forfetaria pari al 50% dello stipendio lordo annuo percepito dal PI al momento della presentazione del progetto. Per "stipendio annuo lordo percepito" si intende la somma degli importi lordi dei cedolini stipendi relativi all'anno 2015; rientrano pertanto in tale importo (al contrario di quanto convenzionalmente adottato per il calcolo dei costi di cui al punto A.1 dell'annex 2 del bando) non solo le componenti fisse, ma anche le componenti accessorie, mentre ne sono esclusi (ad esempio) gli oneri differiti e i contributi previdenziali a carico dell'ateneo.

D. Cosa si intende per organismi di ricerca, ai fini della costituzione di una sub-unità?

R. Per organismi di ricerca, ai fini della costituzione della eventuale sub-unità nell'ambito dell'unità del PI, si intendono tutti quei soggetti pubblici o privati (esclusi, nell'ambito del bando PRIN 2015, gli atenei e gli enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR, che già sono titolati ad organizzare al loro interno delle unità di ricerca) le cui finalità principali consistano nello svolgere attività di ricerca e nel diffonderne i risultati mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie e i cui eventuali utili siano interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento. Sono pertanto esclusi tutti quei soggetti che non svolgono prevalentemente attività di ricerca (ad esempio, le aziende ospedaliere), oppure che operino a scopo di lucro (ad esempio, le imprese, gli spin-off imprenditoriali, ecc.). Sono invece inclusi gli enti pubblici di ricerca non vigilati dal MIUR (es.: ISS, IIT, ecc...) i consorzi interuniversitari, le università straniere, le fondazioni, gli ecc. In ogni caso, è bene ricordare che, trattandosi di progetti di ricerca pubblica, la partecipazione di organismi di ricerca privati deve tenere conto della necessità che sia assicurata la massima diffusione dei risultati.

D. Come dovrà essere esposto, a rendiconto, il costo di una sub-unità?

R. Il costo dovrà essere esposto in voce D, come unico importo globale. E' peraltro necessario fare delle distinzioni: a) nel caso di organismi di ricerca pubblici (e in ogni altro caso nel quale sia

legittimo il presupposto della condivisione della proprietà dei risultati con l'unità del PI), il costo dovrà ricomprendere tutte le spese sostenute dall'organismo di ricerca per le voci A.2.1, B, C, D ed E; la voce A.1, invece, potrà essere esposta, ma non costituirà in nessun caso un costo rimborsabile dal MIUR (cofinanziamento della sub-unità); sarà cura del PI acquisire il dettaglio delle singole spese, verificarne la pertinenza, congruità ed ammissibilità, ed esporre poi un costo globale, in voce D; trattandosi di un semplice "trasferimento" di somme per il raggiungimento di un obiettivo comune, non è richiesta l'emissione di fattura b) nel caso di organismi di ricerca privati, invece, nel presupposto di una attività svolta da tale organismo in favore dell'unità di ricerca del PI, siamo in presenza di un affidamento "conto terzi" (con assenza di condivisione della proprietà dei risultati); in tal caso, è necessario ricordare che tale fattispecie trova collocazione (oltre che nelle norme di legge) anche nei regolamenti interni dell'ateneo, ed è necessario (già in sede di presentazione del progetto) verificare se l'affidamento delle attività all'organismo di ricerca (e quindi l'indicazione dell'organismo come titolare della sub-unità) risulti legittimo oppure no (tenendo conto di elementi quali: pre-esistenza di un contratto/convenzione, eventuale possibile integrazione, utilizzo della norma di legge relativa all'affidamento a trattativa privata per motivi tecnici di ricerca, valore sopra o sotto soglia comunitaria, ecc.). Si tratta di valutazioni che soltanto il PI e gli uffici amministrativi dell'ateneo possono effettuare, caso per caso, ma in nessun caso l'indicazione di una sub-unità nel progetto potrà essere successivamente invocata per motivare affidamenti che siano avvenuti in violazione di norme di legge. Qualora l'affidamento sia legittimo, il costo sostenuto potrà essere riconosciuto soltanto in presenza di apposita fattura. Anche in questo caso, sarà cura del PI (che poi dovrà rendicontare il costo) acquisire dall'organismo di ricerca un adeguato dettaglio dei costi che giustifichi l'importo complessivo imputato al progetto (garantendo l'assenza di eventuali sovra-fatturazioni), e che evidenzi, anche in questo caso, i costi sostenuti dall'organismo di ricerca classificabili sotto le lettere A.2.1, B, C, D ed E. Come per il caso precedente (lettera a) la voce A.1 potrà essere esposta, ma al solo fine di giustificare l'importo della voce B.